



N. 3 - 2026

# CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

## DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

### **Disegno di legge in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali**

*Approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2026*

**VISTO** l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del  
CNEL;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e  
successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Programma di Attività della XI  
Consiliatura approvato con voto unanime  
dell'Assemblea nella seduta del 22

**VISTO** il regolamento degli organi,

novembre 2023;

**CONSIDERATO** che nella seduta del 14 gennaio 2026, la II Commissione *“Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore”*, ha esaminato una prima informativa relativa al contenuto dello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali, nonché sulle finalità perseguite dal provvedimento;

**CONSIDERATO** che nel corso della successiva riunione, la medesima II Commissione ha proceduto all'approfondimento degli aspetti tecnico-normativi del testo e alla valutazione dell'impatto atteso delle misure proposte;

**PRESO ATTO** che la II Commissione *“Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore”*, ha approvato all'unanimità il provvedimento *“Disegno di legge in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali”*, nella seduta del 12 febbraio 2026;

**CONSIDERATO** che nella medesima data del 12 febbraio 2026, il Consiglio di Presidenza ha approvato il già menzionato schema di disegno di legge ai fini della successiva deliberazione assembleare;

**UDITA** la relazione svolta dal Cons. Bitti;

**VISTO** il verbale della seduta dell'Assemblea in data 26 febbraio 2026;

**SENTITO** il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

### **DELIBERA**

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *“Disegno di legge in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali”*.

## Relazione

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha introdotto disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (IA).

L'obiettivo è disciplinare l'utilizzo dell'IA e dei registri condivisi nei servizi sociali, garantendo un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Il disegno di legge è composto da un solo articolo che prevede l'aggiunta dell'articolo 10-*bis*, dopo l'articolo 10 della Legge 23 settembre 2025, n. 132.

**Il comma 1** stabilisce che i sistemi di IA e i registri condivisi vengano utilizzati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità e della *privacy* dei cittadini. Viene sottolineata l'importanza di tutelare le libertà individuali e di evitare ogni forma di discriminazione, imponendo il divieto assoluto di adoperare criteri discriminatori nelle modalità di accesso ai servizi sociali e nella valutazione delle attività del personale impegnato. Viene, inoltre, ribadito il principio che l'intelligenza artificiale non possa sostituire le decisioni professionali degli operatori sociali, i quali mantengono la responsabilità ultima sulle valutazioni e le decisioni adottate, tenendo conto anche di quanto definito in sede di contrattazione collettiva.

**Il comma 2** introduce un principio di trasparenza, stabilendo che l'Amministrazione ha l'obbligo di informare i cittadini circa l'uso di sistemi di IA nelle procedure di gestione e valutazione delle istanze. I cittadini devono essere messi nelle condizioni di conoscere e comprendere i meccanismi e i criteri alla base delle valutazioni automatizzate, garantendo così il rispetto del diritto all'informazione e favorendo la loro partecipazione attiva. In tal senso, l'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione del cittadino i moduli per il consenso informato.

**Il comma 3** individua le finalità dell'utilizzo dei sistemi di IA, ovvero il loro uso è finalizzato principalmente all'individuazione predittiva dei bisogni emergenti, attraverso la condivisione di banche dati. Questi dati possono includere informazioni sensibili come età, genere, stato civile, condizione psico-fisica, non autosufficienza e livello di deprivazione economica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera *b*) del GDPR, che impone di trattare i dati esclusivamente per scopi specifici e legittimi. L'Amministrazione informa il cittadino circa l'utilizzo dei dati.

**Il comma 4** prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adozione delle linee guida per l'utilizzo dei sistemi di IA e dei registri condivisi nei servizi sociali. La predisposizione di tali linee guida sarà il risultato di un accordo tra il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza unificata, previa consultazione e ascolto di organismi di tutela come il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, oltre che delle parti sociali e degli Ordini professionali coinvolti.

Infine, il **comma 5** stabilisce che, in quanto compatibili, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 della Legge n. 132 del 2025, al fine di assicurare un coordinamento tra le disposizioni specifiche del disegno di legge e le norme più ampie di tutela e regolamentazione già previste dalla legge quadro, garantendo la coerenza delle misure adottate.

## Disegno di legge

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 23 settembre 2025, n. 132)*

1. Alla legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis - (Utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali) – 1. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali è consentito nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi dei cittadini, nonché della professionalità del personale coinvolto. L'introduzione di tali strumenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati sensibili e con l'assoluto divieto di impiego di criteri discriminatori nelle modalità di accesso alle prestazioni sociali, nonché nella valutazione delle attività del personale addetto. In nessun caso, i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire il giudizio professionale degli operatori ai quali è rimessa la decisione finale in merito alle misure da adottare a sostegno della persona, tenendo conto anche di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro.

2. L'Amministrazione informa il cittadino dell'eventuale impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella gestione e nella valutazione della istanza presentata, chiedendo il consenso al loro utilizzo all'interessato. L'interessato ha il diritto di richiedere e ottenere ogni informazione utile a comprendere i meccanismi di valutazione adottati. L'Amministrazione rende immediatamente disponibili i moduli da utilizzare per l'espressione del consenso.

3. L'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzata, in via prioritaria, all'individuazione predittiva dei bisogni emergenti, attraverso la condivisione delle banche dati, con particolare riferimento a fattori quali età, genere, stato civile, condizione psico-fisica, non autosufficienza e livello di deprivazione economica, nel rispetto dei dati sensibili del cittadino, il quale è informato relativamente alle modalità di utilizzo dei dati a lui o a lei riferibili.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché le parti sociali e gli Ordini professionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta delle linee guida per l'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali.



5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 della presente legge».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO  
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

[segreteria.presidenza@cnel.it](mailto:segreteria.presidenza@cnel.it)

[segreteria.generale@cnel.it](mailto:segreteria.generale@cnel.it)

[protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

[www.cnel.it](http://www.cnel.it)